

CXLII SEDUTA

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CONTU

La seduta è aperta alle ore 17 e 18.

PIRASTU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione e riapprovazione con modifiche delle leggi regionali 24 febbraio 1950, numero 9: «Disposizioni in materia di affitto di fondi rustici» e 6 marzo 1950, numero 10: «Riduzione dei canoni di affitto-pascolo per l'annata agraria 1948-1949», rinviate dal Governo centrale.

PULIGHEDDU premette che una discussione sulla competenza della Regione in materia di agricoltura sarebbe inutile, perchè il Consiglio regionale ha già affermato questa sua competenza.

I motivi giuridici del rinvio delle leggi agrarie da parte del Governo centrale non sono fondati. La tesi sostenuta dal Governo centrale nella lettera di rinvio che accompagna la legge regionale numero 9, appare assurda. Il Governo sostiene che deve intendersi deferita alla Regione la tutela dei pubblici interessi in tema di proprietà terriera e forestale, e non la materia contrattuale, avente attinenza all'agricoltura soltanto in via indiretta. Il Governo sostiene che la materia disciplinata dalla legge regionale numero 10 non rientra nella competenza legislativa della Regione, perchè la legge in questione, pur nella sua limitata intrinseca portata, modifica le disposizioni del Codice civile in materia di affitto-pascolo.

L'oratore osserva al riguardo che, in campo agricolo, sempre si incide su rapporti di

diritto privato: il quale è stato e va sempre adattato ai diritti della collettività.

All'oratore sembra inoltre che si sia voluto respingere una legge solo perchè si è portata una modifica ad un articolo del Codice ormai completamente superato.

Si dice che il Governo centrale ricorrerà all'Alta Corte Costituzionale, peraltro oggi inesistente. Secondo l'oratore, il Consiglio regionale dovrebbe riapprovare le leggi numero 9 e numero 10 proprio per affermare davanti all'Alta Corte Costituzionale la competenza della Regione.

L'oratore non trova accettabili le argomentazioni con le quali D'Angelo propone la soppressione dell'articolo 2 della legge regionale numero 9.

D'Angelo vorrebbe che si dia un carattere temporaneo e non permanente alla modifica del Codice contenuta nella legge regionale numero 9. E' necessario invece che questa modifica abbia un carattere permanente e non sia prevista solo per una determinata annata.

Se si aderisse alla tesi D'Angelo, si potrebbe creare l'impressione che in casi particolari il Codice civile possa essere modificato ad ogni spirar di vento: del resto, riconoscendo alla Regione la facoltà di modificare volta per volta un determinato articolo del Codice civile, si deve ammettere che la Regione ha anche il potere di dare alla modifica un carattere permanente.

L'oratore sarebbe contrario alla tesi D'Angelo anche se fosse certo che, sopprimendo nella legge regionale numero 9 la retroattività, il Governo centrale approverebbe la legge.

Il Consiglio deve pertanto riaffermare la competenza della Regione nella materia disciplinata dalle due leggi numero 9 e 10 e dare così prova di fermezza e di dignità, perchè non si tratta di modificare il Codice civile, nè di fare rivoluzioni, ma semplicemente di affermare che la Regione tutela i propri interessi. (*Consensi*).

DESSANAY ritiene che la evidente infondatezza dei rilievi governativi suggerisca talune considerazioni di carattere politico sull'atteggiamento decisamente ostile del Governo centrale. In tal senso, accettare una discussione sul terreno giuridico significa solo fare il gioco di coloro che, con argomentazioni infondate, tendono soltanto a svilire l'Istituto autonomistico.

Il Consiglio regionale si è più volte pronunciato sulla competenza della Regione in materia di agricoltura. E, del resto, a che serve una discussione giuridica se manca l'unico organo giurisdizionale competente a risolvere le controversie? Il problema è un altro: ed è quello di trovare una soluzione pratica, politica, che impedisca al Governo di ostacolare *sine die* l'attuazione delle leggi regionali. Non si tratta, insomma, di vedere quali siano i limiti della competenza regionale in agricoltura, ma si tratta, soprattutto, di decidere se sia ammissibile che una legge regionale, in assenza della Corte Costituzionale, rimanga inoperante, quando tanti e gravi e insoluti problemi angoscano le classi lavoratrici isolate. A parere dell'oratore, unica ha da essere la soluzione: considerare illegittimo l'articolo 2 delle seconde Norme di attuazione e promulgare le leggi regionali illegittimamente rinviate.

Le leggi regionali in discussione sono il risultato di secolari lotte di pastori e di contadini. Esse costituiscono la più alta manifestazione dell'Istituto autonomistico sardo, poichè non altro significa autonomia se non adattamento di norme giuridiche generali alle particolari esigenze collettive di una determinata regione. In tal senso, facilmente si spiegano i rinvii del Governo centrale, il cui fine generale — la mortificazione delle autonomie — è ormai fin troppo chiaro.

Il valore politico delle due leggi è rilevantissimo: la prima legge è però più importante della seconda, poichè, concernendo modificazioni permanenti, rappresenta la più sostan-

ziale, qualificata concretizzazione della potestà legislativa esclusiva della Regione.

Per tali ragioni, l'oratore si dichiara nettamente contrario a qualunque modifica. Si diffonde quindi sull'aspetto giuridico-politico delle innovazioni di cui alle leggi in esame, approfondendo i presupposti di fatto che giustificano politicamente le innovazioni stesse; e si domanda a cosa si ridurrebbe la competenza regionale in agricoltura, ove la Regione non potesse riconoscere all'affittuario sardo maggiori agevolazioni di quello, ad esempio, lombardo.

L'oratore mette in guardia la maggioranza dal persistere sull'atteggiamento finora adottato. Il rinvio governativo si spiega anche tenendo presenti le remore frapposte dalla maggioranza a tutte le proposte finora presentate in materia di agricoltura. Lo stesso rinvio in esame viene in discussione dopo otto mesi.

Le due leggi devono essere riapprovate e, se del caso, promulgate contro qualunque nuova opposizione governativa.

L'oratore conclude affermando che il popolo sardo guarda al Consiglio regionale con grande attenzione, e saprà capire il senso esatto di ogni sua azione e saprà anche riconoscere i suoi difensori e i suoi traditori; ed esprimerà il suo giudizio, non solo a parole e col voto, ma anche in tutte quelle altre forme che sono lecite a chi vuol ottenere giustizia. (*Consensi a sinistra*).

D'ANGELO osserva che i rinvii delle leggi regionali da parte del Governo determinano questioni costituzionali e mutamenti di opinione nei singoli consiglieri regionali: è lecito e comprensibile che taluni dei consiglieri che hanno approvato una legge non la riapprovino quando questa ritorna in discussione dopo essere stata rinviata dal Governo centrale.

L'oratore dichiara di avere votato contro le due leggi regionali numero 9 e numero 10 e di ritenere però che, entro certi limiti, esse debbano essere riapprovate.

Si dichiara scettico sull'efficacia dell'Istituto autonomistico, poichè è compito dello Stato cambiare il volto della Sardegna. Nonostante questa convinzione, l'oratore ritiene necessario difendere i limiti della competenza legislativa della Regione.

Le leggi regionali che mirano ad incidere più profondamente nell'ordinamento giuridico, si espongono al rinvio da parte del Governo centrale ed anche ad insabbiamenti

e a sospensive per ragioni giuridiche e politiche in seno allo stesso Consiglio regionale.

Peraltro, il Consiglio, per ragioni di coerenza, deve, sia pure con qualche modifica, riapprovare le due leggi rinviata. (*Approvazioni*).

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, rileva che innegabilmente il riesame di una legge presenta sempre degli inconvenienti. Perciò, le discussioni dovrebbero limitarsi all'esame dei motivi del rinvio senza entrare nel merito ove non sia sorto un conflitto di interessi tra Stato e Regione.

L'oratore dichiara di non condividere il parere di coloro che propongono la sospensiva.

Rileva che i motivi del rinvio sono tre, due dei quali comuni alle due leggi e il terzo relativo alla legge regionale numero 9.

Sul primo, che riguarda la competenza, la Giunta ritiene che questa debba essere riconosciuta alla Regione, potendosi portare, a sostegno di questa tesi, anche alcune leggi della Regione Siciliana.

Sul secondo, che riguarda la retroattività, Crespellani ritiene di non dover ripetere quanto è stato già detto da D'Angelo e da Desanay.

Il terzo motivo di rinvio riguarda l'articolo 2 della legge regionale numero 9, e poichè la soppressione di tale articolo non snaturerebbe la legge, l'oratore crede che sia opportuno sopprimerlo.

La Giunta ritiene che il Consiglio regionale abbia argomenti sufficienti e validi motivi politici per riapprovare le due leggi. (*Consensi*).

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(*E' approvato*).

(*La seduta, sospesa alle ore 18 e 45, viene ripresa alle ore 19 e 15*).

Legge regionale 24 febbraio 1950, numero 9: «Disposizioni in materia di affitto di fondi rustici».

Art. 1

Nei contratti di affitto dei fondi rustici la riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile ha luogo anche quando la

perdita o la mancata produzione del fondo raggiunge la misura di almeno il trenta per cento.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 2

L'affittuario che ha inoltrato domanda di riduzione ai sensi della presente legge può sospendere il pagamento del canone nella misura che sarà determinata in fase preliminare dal giudice, sentita la controparte.

La domanda di riduzione non è procedibile se non è pagata la parte residua del fitto.

PRESIDENTE, ricordando che dell'articolo è stata proposta la soppressione da parte del Presidente della Giunta, lo mette in votazione.

(*Non è approvato*).

Art. 3

Limitatamente ai contratti di affitto di fondi rustici per uso pascolo le disposizioni della presente legge si applicano anche per l'anno agrario 1948-1949, fermi restando i compensi di cui all'articolo 1635 del Codice civile.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 24 febbraio 1950, numero 9: «Disposizioni in materia di affitto di fondi rustici», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	44
votanti	43
favorevoli	27
contrari	16
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Castaldi - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Filigheddu - Giua Elio - Lay - Medda - Melis - Meloni - Morgana - Muretti - Murgia - Pasolini - Pazzaglia - Pernis - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Stangoni - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Legge regionale 6 marzo 1950, numero 10: «Riduzione dei canoni di affitto-pascolo per l'annata agraria 1948-1949».

Art. 1

I canoni di affitto per l'annata agraria 1948-1949, riguardanti i terreni siti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, fissati con libera contrattazione in litri di latte od in prodotti da esso derivati o con riferimento al prezzo degli stessi, sono ridotti del dieci per cento.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

La riduzione di cui al precedente articolo non si applica in misura proporzionalmente inferiore, quando per accordi diretti o per riconoscimento giudiziario il canone sia stato già ridotto, sempre che nella riduzione si sia tenuto conto della sperequazione del prezzo del latte e derivati rispetto a quello degli altri prodotti del gregge.

PRESIDENTE, ricordando che dell'articolo è stata proposta la soppressione da parte del Presidente della Giunta, lo mette in votazione.

(Non è approvato).

Art. 3

Gli affittuari possono ripetere le somme eventualmente pagate in eccedenza a quanto dovuto a norma dell'articolo 1 della presente legge.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 6 marzo 1950, numero 10: «Riduzione dei canoni di affitto-pascolo per l'annata agraria 1948-1949», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	44
votanti	43
favorevoli	27
contrari	16
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Castaldi - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Filigheddu - Giua Elio - Lay - Medda

- Melis - Meloni - Morgana - Muretti - Murgia - Pasolini - Pazzaglia - Pernis - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Stangoni - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Discussione del disegno di legge: «Norme per incrementare la produzione di energia elettrica e favorire l'utilizzazione del carbone Sulcis». (76)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

CASTALDI afferma che il progetto di legge numero 76 è uno dei più importanti che siano venuti in discussione al Consiglio regionale e rappresenta un grave onere, che però deve essere affrontato. Premesso che appartiene ad un partito contrario alla situazione di monopolio della Società Elettrica Sarda, dichiara che sulle necessità di nuova energia elettrica in Sardegna esistono dissensi in quanto col Flumendosa, a piogge normali, si potrebbe provvedere al fabbisogno attuale. Ma non deve essere considerata soltanto la produzione attuale, perchè è l'aumento dell'energia che crea il maggior consumo e in ciò si dichiara d'accordo con l'Assessore Soggiu.

La Sardegna in questo campo ha grandi possibilità di sviluppo e l'articolo 4 dello Statuto speciale attribuisce alla Regione la possibilità di emanare norme in materia. Ricorda che la Società Campana l'11 novembre del 1950 ha ottenuto la concessione del Taloro. Tuttavia, se anche verrà costruita su tale fiume una centrale idroelettrica, la Regione dovrebbe sempre costruire la sua centrale termoelettrica.

La Sardegna è povera di fiumi, i salti sono limitatissimi e il periodo di secca è di otto mesi; non esistono bacini naturali o ghiacciai. I bacini artificiali devono essere quindi molto estesi per far fronte alla forte evaporazione.

Dalla considerazione che è in atto una modificazione del clima mondiale, un ritiro progressivo dei ghiacci verso il polo ed una forte tendenza del caldo ad aumentare, l'oratore

rileva la necessità di incrementare al massimo la produzione di energia termoelettrica. In Sardegna l'integrazione di questa energia è stata del 50 per cento nel 1948 e del 60 per cento nel 1949.

L'oratore ritiene che la centrale termoelettrica che la Regione costruirà non debba essere sussidiaria, come è quella della S. E. S., ma, provvedendo ad una produzione economica, dovrà essere in grado di produrre in concorrenza.

Il prezzo dell'energia prodotta in centrali idroelettriche non potrà essere ribassato di molto, perchè i nuovi bacini che vengono costruiti sono sempre più costosi. Con la centrale termoelettrica, invece, si potrà utilizzare il carbone minuto del Sulcis, che attualmente non trova collocamento sul mercato.

Dichiarandosi favorevole al piano finanziario per l'attuazione del progetto di legge numero 76, l'oratore conclude annunciando il suo voto favorevole. (*Consensi*).

COCCO, premesso che il suo partito ha sempre lottato contro il monopolio della Società Elettrica Sarda e ha sempre sostenuto che la Regione, quando ne avesse avuto i mezzi, avrebbe dovuto rompere il monopolio di questa Società, afferma che il progetto di legge numero 76 rappresenta una tappa del duro cammino della rinascita della Sardegna.

Alla rottura del monopolio elettrico si sono sempre opposti i nemici della Sardegna; ma la legge non sarà sufficiente se non sarà accompagnata da una politica intesa ad eliminare definitivamente tale situazione, che la S. E. S., peraltro, appartenente ad un gruppo potentissimo, come quello delle Ferrovie Meridionali Sarde, difenderà con tutti i mezzi.

Con questo progetto di legge, che pure ha dei lati favorevoli, si tenta però di nascondere uno degli aspetti più fallimentari della politica del Governo, cioè la mancata attuazione dei piani preparati dai tecnici della Carbosarda.

L'oratore conclude affermando che a Carbonia la minaccia di ulteriori riduzioni del personale e la prospettiva di tremila licenziamenti dipende proprio dalla mancata applicazione di tali piani. (*Consensi a sinistra*).

La seduta è tolta alle ore 20 e 20.